Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | Roma - Venerdì, 30 settembre 1927 - Anno V | Numero 226

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera; Libreria Minerva del sig. Cacopardo Fortunato.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — Buenos Aires: *Libreria Italiana Moderna*, Lavalle 485. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2056.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1741.

Inclusione dell'abitato di Villamagna tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villamagna in provincia di Chieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 183. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2057.**

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1750.

Validità, agli effetti della pensione, del servizio prestato da impiegati coloniali già alle dipendenze del Governo turco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio comunque prestato in Libia sotto il Governo turco prima dell'occupazione italiana dagli impiegati già dipendenti dal medesimo Governo turco, che, dopo l'avvenuta occupazione della Libia, furono assunti in servizio nei ruoli dell'Amministrazione coloniale italiana, è valido agli effetti della pensione.

Art. 2.

Il servizio prestato sotto il Governo turco dovrà risultare da documenti originali rilasciati dall'Amministrazione turca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 191. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2058.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1660.

Contributi scolastici dovuti, pel quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai Comuni delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed i Regi decreti 7 giugno 1923 e 29 gennaio 1925, n. 142, che lo modificano;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Trieste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 102. — SIROVICH.

***ELENCO** delle somme che i Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di TRIESTE.			
1	Alber di Sesana	2	800	1.600
2	Auremo di Sopra	1	»	800
3	Aurisina	6	»	4.800
4	Bucùie	2	»	1.600
5	Capriva nel Carso	1	»	800
6	Cave Auremiane	3	»	2.400
7	Corgnale	5	»	4.000
8	Cossana	7	»	5.600
9	Crenovizza	9	»	7.200
10	Doberdò del Lago	2	»	1.600
11	Duino	3	»	2.400
12	Duttogliano	4	»	3.200
13	Fogliano di Monfalcone	7	»	5.600
14	Grado	16	»	12.800
15	Malchina	3	»	2.400
16	Monfalcone	34	»	27.200
17	Muggia	41	»	32.800
18	Nacla S. Maurizio	8	»	6.400
19	Postùmia	18	»	14.400
20	Povèrio	4	»	3.200
21	Roditti	3	»	2.400
22	Ronchi di Monfalcone	14	»	11.200
23	Rupin Grande	3	»	2.400
24	San Canzian d'Isonzo	13	»	10.400
25	San Dorligo della Valle	14	»	11.200
26	San Giacomo in Colle	5	»	4.000
27	San Michele di Postumia	5	»	4.000
28	San Pelagio	2	»	1.600
29	San Pier d'Isonzo	6	»	4.800
30	San Pietro del Carso	8	»	6.400
31	Scoppo	2	»	1.600
32	Senosecchia	5	»	4.000
33	Sesana	5	»	4.000
34	Sgonico	3	»	2.400
35	Slivia	1	»	800
36	Staranzano	5	»	4.000
37	Storie	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
38	Tomàdio	5	800	4.000
39	Turriaco	5	»	4.000
39	Villabassa di Senosecchia	2	»	1.600
40	Villa Sluvina	5	»	4.000
	Totali per la provincia di Trieste	290		232.000

II. — Provincia del FRIULI.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
1	Aiba	3	800	2.400
2	Aidussina	3	»	2.400
3	Aiello	6	»	4.800
4	Amaro	4	»	3.200
5	Ampezzo	10	»	8.000
6	Andreis	3	»	2.400
7	Anicova Corada	5	»	4.000
8	Aquileia	32	»	25.600
9	Arba	6	»	4.800
10	Arta	9	»	7.200
11	Artegna	10	»	8.000
12	Arzene	5	»	4.000
13	Attimis	9	»	7.200
14	Auzza	3	»	2.400
15	Aviano	27	»	21.600
16	Azzano Decimo	22	»	17.600
17	Bagnaria Arsa	9	»	7.200
18	Barcis	3	»	2.400
19	Basiliano	16	»	12.800
20	Bataglia della Bainsizza	4	»	3.200
21	Bergogna	6	»	4.800
22	Bertiolo	7	»	5.600
23	Bicinicco	4	»	3.200
24	Biglia	5	»	4.000
25	Bigliana	5	»	4.000
26	Bordano	4	»	3.200
27	Borlano	1	»	800
28	Brazzano	3	»	2.400
29	Brestovizza in Valle	1	»	800
30	Bretto	2	»	1.600
31	Brugnera	13	»	10.400
32	Budagne	3	800	2.400
33	Budoja	8	»	6.400
34	Buja	31	»	24.800
35	Buttrio in Piano	4	»	3.200
36	Cal di Canale	9	»	7.200
37	Camino di Codroipo	7	»	5.600
38	Camigna	3	»	2.400
39	Campoformido	7	»	5.600
40	Campolongo al Torre	4	»	3.200
41	Camporosso in Valcanale	3	»	2.400
42	Canale d'Isonzo	7	»	5.600
43	Caneva	16	»	12.800
44	Caporetto	5	»	4.000
45	Capriva di Cormons	5	»	4.000
46	Carlino	4	»	3.200
47	Casarsa della Delizia	13	»	10.400
48	Cassacco	7	»	5.600
49	Castelnuovo del Friuli	11	»	8.800
50	Castions di Strada	8	»	6.400
51	Cavasso Nuovo	7	»	5.600
52	Cavazzo Carnico	6	»	4.800
53	Cercivento	4	»	3.200
54	Cernizza Goriziana	5	»	4.000
55	Cervignano del Friuli	12	»	9.600
56	Chiapovano	5	»	4.000
57	Chions	9	»	7.200
58	Chiopris - Viscone	4	»	3.200
59	Chiusaforte	5	»	4.000
60	Cimolais	2	»	1.600
61	Circhina	21	»	16.800
62	Ciseriis	10	»	8.000
63	Claut	5	»	4.000
64	Clauzetto	5	»	4.000
65	Còbbia	1	»	800
66	Codroipo	20	»	16.000
67	Colloredo di Montalbano	10	»	8.000
68	Comeglians	7	»	5.600
69	Comeno	9	»	7.200
70	Cordenons	21	»	16.800
71	Cordovado	5	»	4.000
72	Cormòns	17	»	13.600
73	Corno di Rosazzo	4	»	3.200
74	Corona	2	»	1.600
75	Cosbana nel Còllio	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
76	Coseano	8	800	6.400
77	Creda	5	»	4.000
78	Desclà	4	»	3.200
79	Dignano	8	»	6.400
80	Dogna	3	»	2.400
81	Dole	3	»	2.400
82	Dolegna del Còllio	8	»	6.400
83	Dol Grande	2	»	1.600
84	Dol - Ottelza	7	»	5.600
85	Drenchia	4	»	3.200
86	Dresenza	3	»	2.400
87	Enemonzo	8	»	6.400
88	Ersèl in Monte	1	»	800
89	Ertoe Casso	4	»	3.200
90	Faedis	12	»	9.600
91	Fagagna	15	»	12.000
92	Fanna	7	»	5.600
93	Farra d'Isonzo	6	»	4.800
94	Feletto Umberto	7	»	5.600
95	Fiume Veneto	17	»	13.600
96	Fontanafredda	18	»	14.400
97	Forgaria	6	»	4.800
98	Forni Avoltri	7	»	5.600
99	Forni di Sopra	7	»	5.600
100	Forni di Sotto	5	»	4.000
101	Frisanco	6	»	4.800
102	Fusine in Valromana	3	»	2.400
103	Gàbria	2	»	1.600
104	Gabrovizza	2	»	1.600
105	Gargaro	5	»	4.000
106	Godovici	5	»	4.000
107	Golaci	2	»	1.600
108	Gonars	9	»	7.200
109	Goriano	3	»	2.400
110	Gozza	2	»	1.600
111	Gracova Serravalle	15	»	12.000
112	Gradisca d'Isonzo	16	»	12.800
113	Grimacco	4	»	3.200
114	Idresca d'Isonzo	2	»	1.600
115	Idria	16	»	12.800
116	Idria di Sotto	4	»	3.200
117	Ioànnis	2	»	1.600
118	Ipplis	2	»	1.600
119	Laglèsie S. Leopoldo	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
120	Latisana	17	800	13.600
121	Lauco	12	»	9.600
122	Ledine	3	»	2.400
123	Lestizza	14	»	11.200
124	Libùssina	5	»	4.000
125	Ligòsullo	2	»	1.600
126	Locavizza di Aidussina	3	»	2.400
127	Locavizza di Canale	5	»	4.000
128	Lose	2	»	1.600
129	Lucinico	8	»	6.400
130	Luico	3	»	2.400
131	Lusevera	8	»	6.400
132	Magnano in Riviera	8	»	6.400
133	Majano	21	»	16.800
134	Malborghetto	2	»	1.600
135	Maniago	18	»	14.400
136	Manzano	8	»	6.400
137	Marano Lagunare	4	»	3.200
138	Mariano del Friuli	5	»	4.000
139	Martignacco	12	»	9.600
140	Medana	3	»	2.400
141	Medèa	6	»	4.800
142	Meduno	10	»	8.000
143	Meretto di Tomba	9	»	7.200
144	Merna	7	»	5.600
145	Moggio Udinese	13	»	10.400
146	Moimacco	3	»	2.400
147	Montenars	7	»	5.600
148	Montenero d'Idria	6	»	4.800
149	Montereale Cellina	17	»	13.600
150	Monte Sanvito	6	»	4.800
151	Montespino	9	»	7.200
152	Monte Urabice	2	»	1.600
153	Moraro	3	»	2.400
154	Morsano al Tagliamento	9	»	7.200
155	Mortegliano	10	»	8.000
156	Moruzzo	6	»	4.800
157	Mossa	4	»	3.200
158	Mùscoli - Strassoldo	6	»	4.800
159	Muzzana del Turgnano	5	»	4.000
160	Nimis	13	»	10.400
161	Oltresònzia	2	»	1.600
162	Opacchiasella	5	»	4.000
163	Osoppo	8	»	6.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
164	Ossecca - Vittuglia	4	800	3.200
165	Ossegliano - San Michele	4	»	3.200
166	Ovaro	13	»	10.400
167	Pagnacco	7	»	5.600
168	Palazzolo della Stella	6	»	4.800
169	Palmanova	10	»	8.000
170	Paluzza	15	»	12.000
171	Paniqua	3	»	2.400
172	Pasian di Prato	7	»	5.600
173	Pasiano di Pordenone	23	»	18.400
174	Paularo	9	»	7.200
175	Pavia d'Udine	13	»	10.400
176	Pertèole	6	»	4.800
177	Piedimonte del Calvario	13	»	10.400
178	Pinzano al Tagliamento	11	»	8.800
179	Planina	2	»	1.600
180	Platischis	8	»	6.400
181	Plezzo	8	»	6.400
182	Pliscovizza della Madonna	2	»	1.600
183	Pocenia	7	»	5.600
184	Podierài del Piro	3	»	2.400
185	Podraga	2	»	1.600
186	Polcenigo	14	»	11.200
187	Pontebba	10	»	8.000
188	Porcia	14	»	11.200
189	Porpetto	6	»	4.800
190	Povoletto	11	»	8.800
191	Pozzuolo del Friuli	12	»	9.600
192	Pradamano	5	»	4.000
193	Prata di Pordenone	12	»	9.600
194	Prato Carnico	9	»	7.200
195	Pravisdomini	7	»	5.600
196	Precenicco	4	»	3.200
197	Premariacco	6	»	4.800
198	Preone	2	»	1.600
199	Prepotto	6	»	4.800
200	Prevàcina	5	»	4.000
201	Raccolana	6	»	4.800
202	Ragogna	11	»	8.800
203	Ranziano	9	»	7.200
204	Ravascletto	6	»	4.800
205	Raveo	2	»	1.600
206	Reana del Roiale	10	»	8.000
207	Remanzacco	9	»	7.200
208	Resia	9	800	7.200
209	Resiutta	2	»	1.600
210	Rifembergo	10	»	8.000
211	Rigolato	8	»	6.400
212	Rive d'Arcano	9	»	7.200
213	Rivignano	12	»	9.600
214	Rivolto	11	»	8.800
215	Rodda	3	»	2.400
216	Ronchis	5	»	4.000
217	Romàns	7	»	5.600
218	Ronzina	3	»	2.400
219	Roveredo in Piano	4	»	3.200
220	Ruda	5	»	4.000
221	Sable Grande	2	»	1.600
222	Sacile	27	»	21.600
223	Saga	2	»	1.600
224	Sagrado	5	»	4.000
225	Salcano	15	»	12.000
226	Samària	5	»	4.000
227	Sambasso	4	»	3.200
228	San Daniele del Friuli	22	»	17.600
229	San Daniele del Carso	4	»	3.200
230	San Floriano del Còllio	8	»	6.400
231	San Giorgio della Richinvelda	15	»	12.000
232	San Giorgio di Nogaro	14	»	11.200
233	San Giovanni di Manzano	7	»	5.600
234	San Leonardo	6	»	4.800
235	San Lorenzo di Mossa	4	»	3.200
236	San Martino al Tagliamento	4	»	3.200
237	San Martino - Quisca	16	»	12.800
238	San Pietro al Natisone	11	»	8.800
239	San Pietro di Gorizia	6	»	4.800
240	San Quirino	9	»	7.200
241	Santa Croce di Aidussina	7	»	5.600
242	Santa Lucia di Tolmino	9	»	7.200
243	Santa Maria la Longa	6	»	4.800
244	Sant'Andrea di Gorizia	6	»	4.800
245	Sant'Odorico	4	»	3.200
246	Santo Spirito della Bainsizza	4	»	3.200
247	San Vito al Torre	6	»	4.800
248	San Vito di Fagagna	6	»	4.800
249	San Vito di Vipacco	5	»	4.000
250	Sauris	3	»	2.400
251	Savogna del Friuli	6	»	4.800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
252	Savogna d'Isonzo	4	800	3.200
253	Scherbina	2	»	1.600
254	Scodovacca	4	»	3.200
255	Scrilla	4	»	3.200
256	Sebrèghe	2	»	1.600
257	Sedegliano	14	»	11.200
258	Sèdula	3	»	2.400
259	Segnacco	6	»	4.800
260	Sella delle Trinceo	1	»	800
261	Sequals	10	»	8.000
262	Serpenizza	2	»	1.600
263	Sesto al Reghena	13	»	10.400
264	Slappe Zorzi	2	»	1.600
265	Socchieve	6	»	4.800
266	Sònzia	3	»	2.400
267	Spilimbergo	20	»	16.000
268	Stregna	3	»	2.400
269	Sturie delle Fusine	3	»	2.400
270	Sutrio	5	»	4.000
271	Talmassons	12	»	9.600
272	Tapogliano	2	»	1.600
273	Tarcento	18	»	14.400
274	Tarcetta	5	»	4.000
275	Tarnova della Selva	7	»	5.600
276	Tarvisio	16	»	12.800
277	Tavagnaco	6	»	4.800
278	Temenizza	5	»	4.000
279	Teor	8	»	6.400
280	Ternova d'Isonzo	1	»	800
281	Tolmezzo	17	»	13.000
282	Tolmino	20	»	16.000
283	Torreano	7	»	5.600
284	Tramonti di Sopra	7	»	5.600
285	Tramonti di Sotto	8	»	6.400
286	Trasaghis	12	»	9.600
287	Travesio	5	»	4.000
288	Trenta d'Isonzo	2	»	1.600
289	Treppo Carnico	6	»	4.800
290	Treppo Grande	7	»	5.600
291	Tribussa	2	»	1.600
292	Tricesimo	12	»	9.600
293	Trivignano Udinese	5	»	4.000
294	Ugovizza - Valbruna	3	»	2.400
295	Ustie	2	»	1.600
296	Vallenoncello	4	800	3.200
297	Valvasone	6	»	4.800
298	Varmo	12	»	9.600
299	Venzone	12	»	9.600
300	Verpogliano	3	»	2.400
301	Versa	2	»	1.600
302	Vertoba in Campi Santi	10	»	8.000
303	Vertovino	2	»	1.600
304	Verzegnis	6	»	4.800
305	Villa Santina	7	»	5.600
306	Villa Vicentina	5	»	4.000
307	Ville Montevecchio	4	»	3.200
308	Villesse	4	»	3.200
309	Vipacco	5	»	4.000
310	Visco	4	»	3.200
311	Vito d'Asio	11	»	8.800
312	Vivaro	5	»	4.000
313	Voissizza di Comeno	2	»	1.600
314	Volzana	5	»	4.000
315	Vòschia	2	»	1.600
316	Zolla	3	»	2.400
317	Zoppola	16	»	12.800
318	Zuglio	4	»	3.200
	Totali per la provincia del Friuli	2.325		1.860.000

III. — Provincia dell'ISTRIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Albona	45	800	36.000
2	Antignana	14	»	11.200
3	Barbana d'Istria	13	»	10.400
4	Bogliuno	11	»	8.800
5	Buie d'Istria	21	»	16.800
6	Canfanaro	9	»	7.200
7	Capodistria	37	»	29.600
8	Castelnuovo d'Istria	15	»	12.000
9	Cherso	23	»	18.400
10	Cittanova d'Istria	5	»	4.000
11	Dignano d'Istria	26	»	20.800
12	Draguccio	5	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
13	Erpelle Cosina	8	800	6.400
14	Fianona	11	»	8.800
15	Gimino	10	»	8.000
16	Grisignana	9	»	7.200
17	Isola d'Istria	25	»	20.000
18	Lussingrande	7	»	5.600
19	Lussimpiccolo	20	»	16.000
20	Marèsego	10	»	8.000
21	Matteria	16	»	12.800
22	Montona	12	»	9.600
23	Neresine	8	»	6.400
24	Orsera	10	»	8.000
25	Ossero	4	»	3.200
26	Parenzo	29	»	23.200
27	Paugnano	12	»	9.600
28	Pinguente	23	»	18.400
29	Pirano	44	»	35.200
30	Pisino	51	»	40.800
31	Portole	13	»	10.400
32	Rovigno d'Istria	30	»	24.000
33	Rozzo	10	»	8.000
34	Sanvincenti	5	»	4.000
35	Silun Mont'Aquila	12	»	9.600
36	Umago	18	»	14.400
37	Valdarsa	5	»	4.000
38	Valle d'Istria	7	»	5.600
39	Verteneglio	7	»	5.600
40	Villa Decani	20	»	16.000
41	Visignano d'Istria	9	»	7.200
42	Visinada	11	»	8.800
	Totali per la provincia dell'Istria	680		544.000

IV. — Provincia di FIUME.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Apriano	8	800	6.400
2	Bersezio del Carnaro	3	»	2.400
3	Castel Jablanizza	8	»	6.400
4	Elsane	12	»	9.600
5	Fontana del Conte	8	800	6.400
6	Laurana	10	»	8.000
7	Mattuglie	22	»	17.600
8	Moschiena	5	»	4.000
9	Primano	4	»	3.200
10	Sagoria S. Martino	3	»	2.400
11	Torrenova di Bisterza	10	»	8.000
12	Volosca Abbazia	15	»	12.000
	Totali per la provincia di Fiume	108		86.400

V. — Provincia di ZARA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Lagosta	5	800	4.000
	Totali per la provincia di Zara	5		4.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2059.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1754.

Provvedimenti per l'incremento della olivicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a promuovere l'incremento dell'olivicoltura nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle zone di estesa coltivazione dell'olivo possono costituirsi, con le norme di cui all'art. 6 della legge 26 giugno 1913, n. 888, consorzi di olivicultori, aventi per fine l'incremento della coltivazione medesima, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti, e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo.

Detti consorzi possono altresì promuovere l'istituzione di vivai razionali e di oliveti sperimentali, attenendosi alle direttive del Ministero dell'economia nazionale.

I consorzi hanno anche facoltà di curare il miglioramento della industria olearia, lo sviluppo della produzione di olive conservate e l'organizzazione del commercio e della esportazione dei prodotti dell'olivo, ma, ove deliberassero di esercitare il commercio e la esportazione dell'olio, essi dovranno costituire una sezione separata con fondi raccolti con offerte volontarie, e non potranno, per detti esercizi, adoperare i fondi raccolti mediante i contributi di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 2.

I consorzi di olivicultori, di cui al presente decreto, possono essere intercomunali e provinciali ed hanno facoltà di federarsi fra loro per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Art. 3.

La costituzione del consorzio può essere resa obbligatoria dal prefetto, su parere conforme del Consiglio provinciale dell'economia, quando nella Provincia l'olivicoltura abbia una grande importanza, e la mancanza del consorzio costituisca per essa un danno od un pericolo.

Art. 4.

I regolamenti interni dei consorzi sono soggetti all'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia, quelli delle federazioni all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

I consorzi, di cui ai precedenti articoli, hanno diritto di imporre ai singoli consorziati un contributo non superiore a L. 0.10 per ogni albero di olivo in frutto, coltivato da ciascun consorziato.

Coi fondi così raccolti ed integrati da eventuali contributi statali, i consorzi provvedono all'attuazione del loro programma.

Art. 6.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di partecipare a consorzi di enti ed amministrazioni locali, aventi per fine l'impianto ed il mantenimento di stazioni sperimentali e di altri istituti a vantaggio dell'olivicoltura e dell'industria olearia, e può promuovere ed incoraggiare, mediante sussidi ad istituti specializzati e concessioni di borse di studio e di perfezionamento, le ricerche sperimentali e gli studi sull'olivo e sull'olio, nonchè la preparazione di tecnici e di maestranze adatte per tali produzioni.

Art. 7.

Per il conseguimento dei fini indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di concedere:

a) contributi e sussidi a consorzi fra olivicultori costituiti a norma dell'articolo stesso e ad enti ed istituzioni agrarie che si propongano l'attuazione di congrui programmi;

b) premi ad olivicultori, in seguito a pubblici concorsi per determinate zone.

Art. 8.

Per le spese di ogni genere, relative all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, è inscritta, in apposito capitolo da istituirsi nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio 1927-28, la somma annua di L. 200,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 195. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2060.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1769.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1909, n. DXXX, col quale fu approvato lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli;
Vista la deliberazione 27 marzo 1926 con la quale l'assemblea generale del Consorzio ha proposto che siano modificati gli articoli 3, 9, 10 ed 11 dello statuto;
Ritenuto che le modifiche proposte appaiono opportune e necessarie per dare all'Azienda quel migliore assetto che è richiesto dalle crescenti esigenze della vita moderna o per togliere inconvenienti verificatisi;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli, approvato col Nostro decreto 30 dicembre 1909, numero DXXX, è modificato come appresso:
Il terzo capoverso dell'art. 3 dello statuto (scopo del Consorzio) è sostituito dal seguente:
« di costruire ed esercitare direttamente o a mezzo di concessionari eventuali prolungamenti e derivazioni della linea stessa e di esercitare parimenti, sia direttamente sia per mezzo di subconcessionari, servizi di coincidenza fra Rivoli ed i Comuni limitrofi con automobili ed altri mezzi ».
Al primo capoverso dell'art. 9 è sostituito il seguente:
« L'assemblea si intenderà in numero legale quando:
a) nella prima convocazione siano presenti almeno sette degli undici membri che la compongono ».
All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:
« *g*) la nomina del direttore secondo il programma e le modalità da fissarsi di volta in volta nonchè il suo licenziamento ».
L'art. 11 è sostituito col seguente:
« Il Comitato permanente del Consorzio consta, oltre che del presidente e del vice-presidente, di tre membri da nominarsi dall'assemblea generale a maggioranza assoluta di voti. Ognuno dei tre enti consorziati dovrà avere nel Comitato un proprio rappresentante.
« Alle sedute intervengono il direttore con voto consultivo ed il segretario per la redazione dei verbali e la loro esecuzione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 209. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2061.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1772.

Modifiche al R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di procedere al riordinamento dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, modificando la struttura dei suoi organi amministrativi;
Visti i Regi decreti-legge 25 ottobre e 20 novembre 1924, numeri 1944 e 1945, recanti disposizioni per fornire alloggi agli impiegati dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, è sostituito dal seguente:
« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, a cui restano devolute le attribuzioni già spettanti all'assemblea dei delegati, è composto del presidente e di:
a) quattro membri elettivi;
b) un funzionario delegato dal Ministero delle finanze;
c) un funzionario delegato dal Ministero dell'economia nazionale;
d) un ingegnere del corpo Reale del Genio civile, delegato dal Ministero dei lavori pubblici;
e) un delegato dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
« Il Comitato esecutivo è costituito del presidente, di tre consiglieri di nomina governativa indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), e di un consigliere elettivo.
« Il Collegio dei sindaci è costituito di tre titolari e di tre supplenti.
« Un sindaco titolare ed uno supplente sono eletti dai soci; un titolare ed un supplente sono nominati dal Ministero dell'economia nazionale ed un titolare ed un supplente dal Ministero delle finanze ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 212. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2062.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1770.

Proroga della facoltà di provvedere con personale del Genio civile attualmente in pensione al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1188, relativo al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie, modificato col R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1833;

Visto il R. decreto 17 aprile 1927, n. 630, col quale fu prorogata fino al 30 giugno 1927 la facoltà concessa col citato decreto 2 ottobre 1924, n. 1833;

Ritenuto che occorre prorogare l'anzidetta facoltà di provvedere al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie con personale del Genio civile ora in pensione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione del Nostro decreto 17 aprile 1927, n. 630, è prorogata al 31 dicembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 210. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2063.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1767.

Modificazione all'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sull'ordinamento dei Monti di pietà;

Veduto l'art. 6 del regolamento 19 luglio 1924, n. 1305, per l'esecuzione della legge predetta;

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme, intese a conferire all'Amministrazione dei Monti di pietà di remota origine, dichiarati di 1ª categoria, un assetto consono alle loro tradizioni storiche e alla loro notevole importanza economica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due membri di nomina governativa facenti parte dei Consigli di amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria, scelti anche al di fuori degli elettori amministrativi residenti nel Comune ove ha sede l'istituzione, saranno nominati mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale e copriranno rispettivamente l'ufficio di presidente e vice presidente nei Consigli di amministrazione predetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 206. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2064.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1771.

Norme transitorie per la promozione al grado 9° di funzionari attualmente appartenenti al ruolo dell'Ufficio trattati e legislazione doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di stabilire transitoriamente norme particolari per la promozione al grado 9° di due funzionari attualmente appartenenti al ruolo dell'Ufficio trattati e legislazione doganale, i quali avevano già acquisito nell'Amministrazione di provenienza il detto grado 9°;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai fini della determinazione del periodo di servizio occorrente per l'ammissione agli esami di promozione al grado 9° nel ruolo dell'Ufficio trattati e legislazione doganale, il servizio prestato nell'Amministrazione delle dogane dagli attuali ispettori del predetto ruolo sarà valutato per intiero, ferme restando le disposizioni vigenti emanate a favore degli impiegati ex combattenti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 211. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2065.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1773.

Aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma *b*) dell'art. 38 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562, è sostituito il seguente:

« *b*) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, è consentito di ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1238. I prodotti così ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione « colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie », da farsi sui recipienti che li contengono ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Sono permesse la preparazione e la vendita di sciroppi non rispondenti alla definizione di cui al primo comma dell'art. 37, purchè non contengano sostanze o colori nocivi e purchè siano messi in commercio con l'indicazione di « sciroppi artificiali », da farsi sui recipienti che li contengono ».

Art. 2.

Il nome di « manna » è riservato al prodotto derivante da incisione nella corteccia dell'orniello od amolleo (fraxinus ornus) e del frassino (fraxinus excelsior).

E' vietato preparare, vendere, porre in vendita o mettere comunque in commercio, manna contenente saccarosio, sostanze amidacee o sostanze estranee di qualsiasi natura, tranne le impurezze naturali nella proporzione normale per i diversi tipi di manna.

Alla preparazione ed al commercio della manna si applicano le disposizioni del capo VIII e dell'art. 66 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 213. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2066.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1927, n. 1774.

Disciplinamento della costruzione, dell'impianto e del collocamento nel Regno di depositi e serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina e di carburanti in genere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgenza e la necessità assoluta di disciplinare con unicità di criterio e di direttive l'approvvigionamento e la distribuzione degli olii minerali e dei loro derivati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda di impiantare depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti, ovvero apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, per il rifornimento stradale di autovetture, deve chiederne la concessione al Ministro per l'economia nazionale, anche se l'impianto intenda farsi in aree di privata proprietà.

Art. 2.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere la concessione indicata nell'articolo precedente è istituita, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione, composta di cinque membri designati rispettivamente dal Ministero dell'economia nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e dal Comitato di mobilitazione civile.

Tale Commissione ha il còmpito di esprimere il parere:

a) sull'accoglimento delle domande presentate;

b) sulle condizioni o modalità cui l'eventuale accoglimento della domanda debba essere subordinata;

c) sulla preferenza da accordarsi, in caso di più domande concorrenti.

Art. 3.

Udito il parere della Commissione indicata nell'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale provvede sulla domanda, a suo giudizio insindacabile.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Per l'impianto di depositi e serbatoi, il Ministro per l'economia nazionale sente altresì il parere della Commissione suprema di difesa.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la sicurezza pubblica.

Art. 4.

La facoltà di autorizzare l'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere può essere delegata dal Ministro per l'economia nazionale ai prefetti del Regno. In tal caso, la Commissione indicata nell'art. 2, anzichè sulle singole domande di concessione, sarà sentita sulle modalità cui il prefetto dovrà attenersi nel rilascio dei permessi.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 214. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2067.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1775.

Proroga dei poteri del vice presidente della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduti gli articoli 7 e 8 dello statuto organico della Cassa di risparmio delle Pronvincie lombarde, con sede in Milano, approvato con R. decreto 27 settembre 1923, n. 2429, e modificato coi Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1066, 4 gennaio 1925, n. 14, e 19 aprile 1925, n. 564;

Sulla proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. Giulio Ceretti, cavaliere del lavoro, che cessa dalla carica di vice-presidente della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, per compiuto quadriennio, è confermato, nello stesso ufficio, per un quadriennio a partire dal 1° agosto 1927.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 215. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2068.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1776.

Modificazione dell'art. 89 dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 342.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto l'ordinamento giudiziario per la Colonia stessa, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 342;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 89 del detto ordinamento giudiziario;

Udito il Governatore della Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il presidente ed i giudici del tribunale militare previsto dall'art. 89 dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 342, escluso il giudice relatore, sono designati dal Governatore in base a proposta motivata del Comando delle truppe, secondo le liste che gli saranno trasmesse dal Comando suddetto.

Le liste sono distinte in due parti: una per i giudici titolari, l'altra per i supplenti. Esse saranno modificate secondo i mutamenti che sopravverranno.

Il presidente è scelto fra gli ufficiali superiori residenti nella Colonia.

Mancando il presidente, l'ufficiale superiore di grado più elevato o di maggiore anzianità ne fa le veci.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 216. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2069.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1777.

Modificazioni alle norme per l'esercizio del credito fondiario-agrario in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1926, n. 883;
Visto il R. decreto 18 aprile 1926, n. 884;
Ritenuta l'opportunità di consentire che per i mutui ipotecari inerenti alle operazioni di credito fondiario-agrario l'ammortamento del prestito venga iniziato dopo un determinato termine, così come è stabilito per le operazioni di credito per miglioramenti agrari;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 11 dei Regi decreti 18 aprile 1926, nn. 883 e 884, è aggiunto il seguente comma:

« Il mutuatario pagherà per i primi cinque anni del prestito soltanto gli interessi e gli accessori. Il rimborso del capitale per l'ammortizzazione si farà nel restante periodo di tempo convenuto per l'estinzione totale del mutuo ».

Il presente decreto si applicherà alle operazioni di credito fondiario-agrario che saranno compiute dalle Casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica dopo la pubblicazione che ne sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 217. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2070.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1778.

Modificazioni alla tariffa delle tasse sugli affari in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 23 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150;
Visto il R. decreto 10 luglio 1925, n. 1539;
Visto il R. decreto 18 aprile 1926, n. 884;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abolita in Tripolitania e in Cirenaica a decorrere dal 1° gennaio 1927 la tassa fissa annua di L. 10 per la circolazione dei velocipedi e apparecchi ad essi assimilabili di cui alla lettera *a*) dell'art. 71 della tariffa annessa al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150.

Art. 2.

E' abolita la tassa per il permesso annuale della caccia con reti situate sia in riva al mare sia in altre località di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 61 della tariffa.

Art. 3.

Tutti gli avvisi, le intimazioni ed ingiunzioni che gli esattori compiono per il ricupero sia delle imposte dirette erariali e municipali, che dei contributi delle Camere di commercio, si fanno in carta libera e sono esenti da qualsiasi tassa.

Tutte le tasse ed i diritti per gli atti del procedimento coattivo ed esecutivo che occorressero tanto per la riscossione delle imposte dirette erariali e municipali, quanto per i contributi delle Camere di commercio, saranno ridotti a metà e verranno prenotati a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente comma, l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale, ma deve proseguire gli atti pel recupero di dette tasse e diritti sotto pena di risponderne personalmente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 218. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2071.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1738.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Borse di studio della Società letteraria di Verona ».

N. 1738. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto della Fondazione « Borse di studio della Società letteraria di Verona ».

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2072.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1696.

Cambiamento della denominazione del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura, in Prato, in quella di « Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura Tullio Buzzi ».

N. 1696. R. decreto 7 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura, in Prato (Toscana), assume la nuova denominazione di « Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura Tullio Buzzi ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2073.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1709.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Bambina », in Prestine.

N. 1709. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Bambina », in Prestine, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2074.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1710.

Approvazione dello statuto dell'« Orfanotrofio Olimpia Cappabianca », in Pollena Trocchia.

N. 1710. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'« Orfanotrofio Olimpia Cappabianca », con sede in Pollena Trocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2075.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1747.

Omologazione del regolamento per l'applicazione della tassa di cura nel comune di San Pellegrino.

N. 1747. R. decreto 29 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene omologato il regolamento per l'applicazione della tassa di cura nel comune di San Pellegrino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2076.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1758.

Istituzione di un Regio vice consolato nella residenza di Nimes.

N. 1758. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, dalla data del decreto stesso viene istituito un Regio vice consolato nella residenza di Nimes, alle dipendenze del Regio consolato generale in Marsiglia, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare in L. 8000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 4500 oro annue.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2077.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1761.

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del vaso Lusignola, con sede in Manerbio.

N. 1761. R. decreto 4 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del vaso Lusignola, con sede nel comune di Manerbio, provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1927.

Esportazione dei prodotti agrumari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 15, n. 3, della legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito il marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto l'art. 1 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1756, con il quale furono approvate le norme integrative della predetta legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 19 settembre 1927, con il quale furono emanate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari;

Sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari emanate con decreto Ministeriale 12 agosto 1927, sono rese obbligatorie per tutti gli esportatori di tali prodotti per quanto concerne:

1° i tipi di imballaggio fissati dal decreto succitato (qualità e spessore del legname, forma, costruzione e dimensioni delle casse);

2° il peso lordo minimo per cassa di ogni singolo tipo.

Su tutte le casse contenenti agrumi diretti all'estero deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile il nome e la sede dello esportatore e il numero dei frutti effettivamente contenuti nella cassa. Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

La contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente articolo è tenuta ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756.

Art. 2.

E' ammessa l'esportazione di agrumi alla rinfusa, in ceste o in sacchi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data del 1° gennaio 1928.

Roma, addì 24 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1927.

Tolleranze alle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi di cui al decreto Ministeriale 12 agosto 1927.

Decreto Ministeriale 24 settembre 1927, con il quale, sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione, il Ministro per l'economia nazionale stabilisce le tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti per la campagna 1927-28 sulle graduazioni di qualità degli agrumi da esportare in base alle norme speciali tecniche approvate con decreto Ministeriale 12 agosto 1927, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 19 settembre 1927.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1927.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio approvvigionamento zuccheri per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 4 maggio 1923 del presidente del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, col quale fu disposto lo scioglimento della Commissione liquidatrice del Consorzio approvvigionamento zuccheri per usi industriali;

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1926 che a commissario liquidatore del Consorzio predetto nominava il sig. cav. rag. Riccardo Linari, direttore di ragioneria nelle Intendenze di finanza;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1927 il sig. cav. rag. Riccardo Linari cessa dalle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio approvvigionamento zuccheri per usi industriali, ed in sua vece è nominato il sig. cav. rag. Oscar Zumpano, primo segretario nelle ragionerie centrali.

Roma, addì 19 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 8328 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Girgenti — Intestazione del certificato provvisorio: Arancio Giuseppe di Calogero, dom. a Favara (Girgenti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 5054 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Varese — Intestazione del certificato provvisorio: Ossola Giovanni fu Luigi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 15 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Chieti — Intestazione del certificato provvisorio: Cancelliere A. Amodio per conto impiegati Regia pretura di Lanciano e su cui erano state versate la prima e seconda rata — Capitale: L. 1600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 9659 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Perugia — Intestazione del certificato provvisorio: Coccia Angelo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 9983 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione del certificato provvisorio: Grimoldi Felice fu Giovanni — Capitale: L. 500.

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 29 settembre 1927 - Anno V

Francia	71.90	Oro	353.32
Svizzera	253.25	Belgrado	32.35
Londra	89.156	Budapest (Pengo)	3.19
Olanda	7.25	Albania (Franco oro)	355 —
Spagna	320.64	Norvegia	4.83
Belgio	2.55	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.36	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.45	Rendita 3,50 %	70.25
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Russia (Cervonetz)	95.75	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.82	Consolidato 5 %	82.25
Peso argentino carta	7.84	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.30
New York	18.311		
Dollaro Canadese	18.28		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.